



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

ACCORDO TRA IL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA *MISSION INNOVATION*"

TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE), Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), con sede in via Molise, 2 – 00187 Roma e Codice Fiscale 80230390587, agli effetti del presente Accordo rappresentato dall'Ing. Gilberto Dialuce, Direttore generale della medesima Direzione, da una parte

PEC: dgisseg.div06@pec.mise.gov.it

E

Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA), con sede e domicilio fiscale in Via Cesare Beccaria, 94/96 – 00196 Roma - Codice Fiscale 80198650584, agli effetti del presente Accordo rappresentata dall'Avv. Giandomenico Manzo, Presidente, dall'altra parte

PEC: info@pec.csea.it

PREMESSO CHE

- il MiSE DGISSEG, in data 26 febbraio 2021, ha emanato un Decreto Direttoriale al fine di dare attuazione all'iniziativa *Mission Innovation*, nel quale ha previsto, altresì, la stipula di un apposito accordo con la CSEA per le attività di gestione, verifica amministrativa e tecnico-economica di *Mission Innovation*;
- la CSEA, a norma dell'articolo 1, comma 670, della Legge di stabilità 2016, (Legge 28.12.2015 n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato") è ente pubblico economico, operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
- la CSEA, inoltre, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2018, svolge compiti di istruttoria, verifica e diffusione dei risultati dei progetti di Ricerca per il sistema elettrico finanziati, nell'interesse generale, per il miglioramento dell'efficienza,



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

dell'economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale del settore elettrico sia in riferimento agli Accordi di programma sia in riferimento ai bandi di gara;

- l'ARERA ha rilasciato parere favorevole affinché il MiSE DGISSEG possa avvalersi della CSEA per lo svolgimento delle predette attività di *Mission Innovation* e che le stesse siano finanziate con i fondi nella disponibilità del MiSE DGISSEG, mediante i quali la CSEA potrà reperire personale aggiuntivo dedicato, oltre che coprire gli oneri finanziari, i costi relativi alle risorse strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività di funzionamento della CSEA e il pagamento degli Esperti di cui si avvarrà;
- la CSEA può avvalersi per lo svolgimento delle suddette attività di *Mission Innovation* dell'elenco degli Esperti costituito ai sensi dell'articolo 9 del DM 16 aprile 2018, nonché attuare una organizzazione della gestione amministrativa e tecnico/economica in analogia a quanto previsto dal citato DM 16 aprile 2018, così da favorire, anche, la necessaria sinergia con la Ricerca di Sistema nel settore elettrico;
- si rende necessaria la valutazione della coerenza delle proposte progettuali con gli obiettivi di *Mission Innovation*, del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), del SET Plan europeo e la verifica della non sovrapposizione con le attività già finanziate dalla Ricerca di Sistema elettrico;
- si rende necessario definire le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'Accordo tra il MiSE DGISSEG e la CSEA per le attività di *Mission Innovation*, compreso l'utilizzo dei fondi del MiSE per lo svolgimento di dette attività da parte della medesima CSEA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Accordo definisce le modalità di finanziamento, gestione, verifica amministrativa e tecnico-economica svolte da CSEA nell'ambito del programma *Mission Innovation*.
2. Le attività di *Mission Innovation* saranno svolte sia mediante l'Accordo di programma MiSE DGISSEG-ENEA sia mediante procedure concorsuali (Bandi di gara). Il finanziamento di dette attività è sottoposto a valutazione preventiva dei progetti proposti, a verifiche sullo stato di avanzamento e sui risultati conseguiti a fine progetto effettuate da CSEA.
3. Il MiSE DGISSEG per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 si avvale della CSEA.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

Art. 2

Ammissione delle proposte di progetto dell'Accordo di programma

1. A seguito della stipula dell'Accordo di programma tra il MiSE e l'ENEA, e la registrazione del Decreto Direttoriale 26 febbraio 2021, il MiSE DGISSEG trasmette alla CSEA detto Accordo e il Piano operativo delle attività (POA) per la verifica di congruità dei contenuti delle proposte di progetto di *Mission Innovation*, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2021.
2. Le modalità di gestione delle attività di valutazione saranno definite mediante criteri di valutazione e rendicontazione stabiliti dal MiSE DGISSEG.
3. L'approvazione del POA di cui all'articolo 1, comma 4, del Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2021, la verifica di congruità dei contenuti del POA, rispetto agli obiettivi di *Mission Innovation*, del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), del SET Plan europeo, e altresì la verifica della non sovrapposizione con le attività già finanziate dalla Ricerca di Sistema sono effettuate dalla CSEA, che si avvale degli Esperti di cui all'articolo 9 del DM 16 aprile 2018.
4. Gli Esperti redigeranno una relazione di verifica per ogni progetto costituente il POA.
5. La CSEA trasmette gli esiti delle verifiche di cui al comma 4 al MiSE DGISSEG per l'approvazione degli stessi al fine dell'erogazione della quota di acconto di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2021.
6. Il MiSE DGISSEG trasmette alla CSEA gli atti relativi all'approvazione del POA, per l'avvio delle successive attività di verifica degli stati di avanzamento intermedi e finali dei progetti e delle eventuali richieste di varianti di progetto.

Art. 3

Stati di avanzamento e varianti di progetto dell'Accordo di programma

1. L'ENEA invia al MiSE DGISSEG e alla CSEA la documentazione relativa allo stato di avanzamento dei progetti ai fini delle verifiche di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2021.
2. La trasmissione della documentazione di cui al comma precedente sarà gestita operativamente dalla CSEA, secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite e comunicate all'ENEA con avvisi pubblicati sul sito www.csea.it.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

3. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, la CSEA si avvale degli Esperti di cui all'articolo 9 del DM 16 aprile 2018 e secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 2
4. Gli Esperti redigeranno una relazione di verifica per ogni progetto oggetto di valutazione.
5. La CSEA trasmette gli esiti delle verifiche, di cui al comma 4, al MiSE DGISSEG per l'approvazione degli stessi ai fini dell'erogazione delle successive quote di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2021.
6. Il MiSE DGISSEG trasmette alla CSEA gli atti relativi all'approvazione dello stato di avanzamento di cui al comma precedente, comprese le informazioni relative all'erogazione del contributo, ai fini delle successive attività di verifica degli ulteriori stati di avanzamento dei progetti e delle eventuali richieste di varianti di progetto.
7. L'ENEA, nel caso intenda richiedere varianti di progetto, invia al MiSE DGISSEG e alla CSEA la documentazione richiesta ai fini delle verifiche, effettuate dalla CSEA che si avvale degli Esperti e approvate dal MiSE DGISSEG.
8. La CSEA, anche su segnalazione del MiSE DGISSEG, può disporre accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sui costi sostenuti. Ai fini di tali accertamenti, la CSEA può richiedere all'ENEA una relazione sullo stato di avanzamento del POA o di un singolo progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del progetto. Ai fini degli accertamenti, la CSEA si avvale degli Esperti e ne riferisce l'esito al MiSE DGISSEG.

Art. 4

Bandi di gara

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e articolo 2, comma 1, del Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2021, al fine di dare seguito alle attività previste dagli eventuali bandi di gara emanati dal MiSE DGISSEG, lo stesso potrà avvalersi della CSEA secondo le modalità disciplinate nel decreto di approvazione del bando di gara.

Art. 5.

Funzioni della Cassa per i servizi energetici e ambientali

1. La CSEA, nel rispetto degli indirizzi impartiti da ARERA quale organo di vigilanza, oltre ai compiti espressamente indicati nei precedenti articoli:



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

- a) svolge le attività operative di cui all'articolo 1 connesse all'attuazione dell'Accordo di programma e dei bandi di gara;
- b) assicura la diffusione dei risultati finali di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2021;
- c) stipula i contratti con gli esperti incaricati della valutazione dei singoli progetti e ne definisce i compensi sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attività nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico.

Art. 6

Risorse finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2021, le attività svolte da CSEA saranno finanziate con risorse economiche a valere sul capitolo 7620, di competenza del MiSE DGISSEG. Tali risorse saranno destinate alla copertura degli oneri finanziari, dei costi relativi alle risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività in capo alla CSEA e al pagamento degli Esperti di cui la CSEA si avvale ai sensi del presente Accordo. La CSEA per far fronte adeguatamente alle nuove e maggiori attività potrà acquisire collaborazioni o supporti temporanei da parte di persone fisiche o società nelle forme assentite dalla legislazione in materia.
2. Ai fini del suddetto finanziamento, e ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto Direttoriale del 26 febbraio 2021, a valere sul capitolo 7620 saranno riconosciuti alla CSEA gli importi annuali destinati alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, nel limite massimo di 500.000 euro annui.
3. La CSEA rendiconta al MiSE DGISSEG e all'ARERA i costi effettivamente sostenuti nell'anno, e comunque non superiori al limite del comma 2, entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il MiSE DGISSEG versa gli importi rendicontati da CSEA a copertura dei costi sostenuti nell'anno precedente. Tali costi, e la loro relativa copertura, non concorrono alla determinazione del risultato d'esercizio della CSEA.
4. La CSEA comunica al MiSE DGISSEG gli estremi per effettuare il versamento.

Art. 7

Durata

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e, in assenza di diverse comunicazioni formalizzate per iscritto dalle Parti, si considera rinnovato di anno in anno sino al



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

permanere dell'interesse, in capo alle Parti medesime, allo svolgimento delle attività relative al programma *Mission Innovation*.

Art. 8

Modifiche e integrazioni

1. Ulteriori eventuali specifiche, ovvero modifiche e integrazioni del presente Accordo, potranno essere definite tra le Parti esclusivamente per iscritto.

Art. 9

Clausola di salvaguardia

1. Ogni e qualsiasi modifica normativa, che intervenga durante il periodo di attuazione del presente Accordo e da cui conseguano effetti modificativi dei presupposti giuridici della stessa, non comporterà alcun obbligo e onere da parte del MiSE DGISSEG nei confronti della CSEA, ferma restando l'erogazione della quota per le attività da quest'ultima già realizzate.

Art. 10

Trattamento dei dati personali e impegno di riservatezza

1. Le Parti, nel dare attuazione all'Accordo, si impegnano a trattare i dati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 2016/679 (GDPR) nonché al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo. In particolare, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a: i) non comunicare dati personali a terzi, fatti salvi i soggetti nominati quali Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, ovvero nei casi espressamente contemplati dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria; ii) adottare, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie al fine di garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali. I dati personali necessari ai fini della formalizzazione del presente Accordo vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti connessi alla relativa gestione e per l'adempimento di obblighi legali e fiscali correlati, ai sensi della normativa vigente.

2. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza della documentazione e dei dati di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in esecuzione della presente, anche ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. È preclusa la diffusione della documentazione e dei dati sopra citati, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale in attuazione della disciplina giuridica di riferimento. Le Parti si impegnano altresì, a far rispettare dai propri dipendenti,



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

consulenti e collaboratori, coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, il vincolo della riservatezza in relazione a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie di cui verranno a conoscenza.

Art. 11

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo sarà competente il Foro di Roma.

Art. 12

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo e in eventuali successivi atti integrativi, si rinvia alla normativa in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni nonché alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

per il MiSE/DGISSEG
Il Direttore Generale
Ing. Gilberto Dialuce

per la CSEA
Il Presidente
Avv. Giandomenico Manzo